

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 46

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D34/13


Roma, 3 dicembre 2013

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2013.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini


Relazione allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

L'art. 1 contiene una serie di disposizioni che intendono dare attuazione alla Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Tale direttiva, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, costituisce un importante strumento di rafforzamento della tutela dei minori rispetto a tali preoccupanti fenomeni, che peraltro nel nostro sistema penale e processuale ricevono già una protezione molto intensa, che negli anni si è andata consolidando per effetto del succedersi di ripetuti interventi di modifica normativa, da ultimo con la legge 1 ottobre 2012, n. 172 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*).

Per questo motivo, considerata la puntualità e completezza dell'attuale apparato normativo, sia sul versante sostanziale che processuale, le proposte di implementazione della Direttiva concernono pochi profili, dovendo per il resto sottolinearsi come la disciplina di diritto interno detti, tendenzialmente, un regime assai più rigoroso rispetto alla soglia minima di tutela individuata dallo strumento sovranazionale.

Nel dettaglio le novità riguardano, in primo luogo, la disciplina delle circostanze aggravanti, alcune delle quali erano previste soltanto da alcuni dei reati contemplati dagli articoli da 3 a 7 della Direttiva, riconducibili alle nostre fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 609-bis e quater (violenza sessuale ed atti sessuali ai danni di minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1. (pornografia virtuale) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale.

In particolare si prevede, al comma 1, l'introduzione dell'articolo 600-sexies del codice penale, contenente tre fattispecie aggravanti applicabili agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies prima richiamati e riferibili, segnatamente, al caso in cui: a) il reato è commesso da più persone riunite; b) il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; c) il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Disposizione identica si rinviene, inoltre, con riferimento al delitto di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale, ove dopo il secondo comma. è aggiunto un comma che contiene, alle lettere a), b) e c), le medesime disposizioni.

Al comma 2 è invece previsto che il catalogo delle aggravanti di cui all'articolo 609-ter del codice penale, sia arricchito, aggiungendo al primo comma, dopo il numero 5-quater, i seguenti commi 5-



quinquies e *5-sexies* due sole tra le circostanze indicate prima indicate, e precisamente: “se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolare l’attività”; “se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave”. Ciò in quanto l’aggravante relativa alla commissione del fatto da parte di “più persone riunite” è già prevista, in relazione ai delitti di violenza ed atti sessuali, dalla fattispecie di cui all’art. 609-octies del codice penale.

Il comma 4 contiene poi una disposizione che impone, attraverso l’introduzione dell’art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico sul casellario giudiziale), a chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività organizzate, professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e regolari con minori, di prendere visione del certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies* del codice penale, ovvero l’irrogazione di pene accessorie all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Sul versante della responsabilità amministrativa degli enti, si è ritenuto opportuno estendere anche al delitto di cui all’articolo 609-undecies del codice penale (adescamento di minori) il catalogo dei reati in relazione ai quali è possibile configurare la responsabilità dell’ente a vantaggio del quale l’illecito può essere commesso (comma 5).

Attraverso la modifica dell’articolo 266, comma 1, lettera *f-bis*) del codice di procedura penale, al comma 6 si integra il catalogo dei reati per i quali è consentito, pur in presenza di un massimo edittale della pena inferiore ai cinque anni di reclusione, l’utilizzazione dello strumento delle intercettazioni telefoniche o telematiche, ora estesa anche al delitto di cui all’articolo 609-undecies del codice penale.

Infine, a seguito della previsione della possibilità che l’imputato si sottoponga a programmi di prevenzione della recidiva per reati in materia sessuale – possibilità che può concretizzarsi in pratiche compatibili con le attuali cadenze del processo penale – si rende comunque opportuno prevedere, al comma 1 dell’articolo 188 del codice di procedura penale, il divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni eventualmente rese agli operatori, da parte di un soggetto presunto innocente, nei processi relativi a reati a sfondo sessuale a danno di minori.



DIRETTIVA 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

Tabella di concordanza

Direttiva	Legislazione nazionale	Commenti
<p align="center">Articolo 1 Oggetto</p> <p>La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.</p>		<p>Non sono previsti interventi normativi di recepimento rispetto alla mera individuazione degli obiettivi della direttiva.</p>
<p align="center">Articolo 2 Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>a) «minore»: la persona di età inferiore ai diciotto anni;</p> <p>b) «età del consenso sessuale»: età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazionale;</p>	<p>a) l'art. 2 del codice civile (Maggiore età. Capacità di agire), stabilisce che "La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno"</p> <p>b) art. 609-quater del codice penale individua l'età del consenso sessuale, fissandola in quattordici anni ovvero in sedici anni, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.</p>	<p>Le definizioni corrispondenti previste dalla nostra normativa sono conformi alle disposizioni della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>



<p>c) «pornografia minorile» o «materiale pedopornografico»:</p> <p>i) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;</p> <p>ii) la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;</p> <p>iii) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; oppure</p> <p>iv) immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;</p> <p>d) «prostituzione minorile»: l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;</p> <p>e) «spettacolo pornografico»: l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione di:</p> <p>i) un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure</p> <p>ii) organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;</p> <p>f) «persona giuridica»: un'entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a</p>	<p>c) la nozione di «pornografia minorile» e di «materiale pedopornografico» è adeguatamente ricavabile dagli artt. 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 del codice penale, secondo cui “per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.</p> <p>d) la nozione di «prostituzione minorile» è adeguatamente ricavabile dall'art. 600-bis del codice penale</p> <p>e) la nozione di «spettacolo pornografico» è adeguatamente ricavabile, in via di interpretazione giurisprudenziale, dagli artt. 528 e 600-ter del codice penale</p>	
--	---	--



<p>eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.</p>	<p>f) la nozione di persona giuridica fornita dalla direttiva si attaglia a quella ricavabile dagli artt. 11 ss. del codice civile, 1 ss. D.P.R. 10.02.2000 n. 361.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p style="text-align: center;">Reati di abuso sessuale</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 6.</p> <p>2. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.</p> <p>3. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.</p> <p>4. Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni.</p>	<p>2-3. La previsione di incriminazione di cui ai nn. 2 e 3 è adeguatamente soddisfatta dall'art. 609-quinquies del codice penale (Corruzione di minorenni) che al comma 1 punisce, con la pena da uno a cinque anni di reclusione, "chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere" e che al comma 2 stabilisce la stessa pena di cui al primo comma nei confronti del soggetto che "fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.</p> <p>4. La previsione di incriminazione è adeguatamente soddisfatta dall'art. 609-quater del codice penale, secondo cui "soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici,</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>



<p>5. Chiunque compie atti sessuali con un minore, e a tal fine:</p> <p>i) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età;</p> <p>ii) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha</p>	<p>quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza”.</p> <p>5. La previsione di incriminazione di cui al n. 5 è adeguatamente soddisfatta, con riferimento alla lettera:</p> <p>i) dall'art. 609-quater, comma 1, n. 2, del codice penale, che punisce il fatto commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza” nonché dal comma 2 dello stesso articolo, che punisce lo stesso fatto quando sia commesso “con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione”.</p> <p>ii) dallo stesso art. 609-quater del codice penale, il quale punisce con la reclusione da cinque a dieci anni il fatto comunque commesso ai danni del minore infraquattordicenne e con la pena della reclusione da tre a sei anni</p>	
---	---	--



<p>raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età; oppure</p> <p>iii) fa uso di coercizione, forza o minaccia, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.</p> <p>6. Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minaccia, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.</p>	<p>quando il minore abbia compiuto gli anni sedici.</p> <p>iii) dagli artt. 609-bis e 609-ter del codice penale che puniscono con la pena da sei a dodici anni di reclusione se il fatto è commesso nei confronti dell'infraquattordicenne e da cinque a dieci anni nei confronti dell'ultraquattordicenne.</p> <p>6. La fattispecie in esame è già punibile ai sensi degli artt. 609-bis e 609 ter del codice di procedura penale</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>Reati di sfruttamento sessuale</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7.</p> <p>2. Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età.</p> <p>3. Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli pornografici, ovvero lo</p>	<p>2. La previsione di incriminazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 è già coperta dall'art. 600-ter del codice penale, a mente del quale: È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici;</p> <p>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>L'ultimo comma stabilisce che</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>



<p>minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.</p> <p>4. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età.</p> <p>5. Chiunque induce un minore a partecipare alla prostituzione minorile, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.</p> <p>6. Chiunque costringe o fa uso di violenza o minaccia nei confronti di un minore a fini di prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.</p> <p>7. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due</p>	<p>salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>5. Alle situazioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 è applicabile la previsione di cui all'art. 600-bis del codice penale, secondo cui "è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p>	
---	--	--



<p>anni se il minore ha raggiunto tale età.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Reati di pornografia minorile</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali, allorché non giustificate, di cui ai paragrafi da 2 a 6.</p> <p>2. L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.</p> <p>3. L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.</p> <p>4. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.</p> <p>5. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.</p> <p>6. La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.</p> <p>7. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri</p>	<p>2) All'acquisto e al possesso di materiale pedopornografico si applicano già gli artt. 600-ter, 600-quater del codice penale</p> <p>3) Alla situazione indicate al paragrafo 3 può già applicarsi la fattispecie di cui all'art. 600-quater del codice penale</p> <p>4) Alle situazioni contemplate dai paragrafi 4, 5 e 6 si applicano le fattispecie contemplate dall'art. 600-ter, commi 3, 4 e 5 del del codice penale, a mente dei quali "chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>Chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p> <p>Il legislatore italiano,</p>



<p>decidere se il presente articolo si applichi ai casi di pornografia minorile; di cui all'articolo 2, lettera c), punto iii), qualora la persona che sembra un minore abbia avuto in realtà diciotto anni o più al momento in cui è stata ritratta.</p> <p>8. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se i paragrafi 2 e 6 del presente articolo si applichino ai casi in cui si accerti che il materiale pornografico quale definito all'articolo 2, lettera c), punto iv) è prodotto e posseduto dal produttore unicamente a uso privato, a condizione che non sia stato utilizzato ai fini della sua produzione alcun materiale pornografico di cui all'articolo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), e purché l'attività non comporti alcun rischio di diffusione del materiale.</p>		<p>nell'esercizio della sua discrezionalità politica, ha ritenuto che nei casi di cui ai paragrafi 7 e 8 non debba farsi ricorso alla materia penale, in un'ottica volta ad un esercizio selettivo delle scelte di incriminazione, realmente orientate verso la repressione di situazioni offensive di beni meritevoli di protezione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;">Adescamento di minori per scopi sessuali</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la seguente condotta intenzionale: Se un adulto propone, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale di incontrarlo con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 6, e ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, il fatto è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.</p>	<p>1) La situazione descritta dal paragrafo 1 è già prevista dall'art. 609-undecies del codice penale che punisce la condotta di chi, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici: In tal caso, se il fatto non costituisce più grave reato, la pena è quella della reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi di recepimento.</p>



<p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale per fornire materiale pedopornografico che ritragga tale minore.</p>	<p>mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>2) Le situazioni descritte dal paragrafo 2 sono già punibili ai sensi delle norme sul tentativo di adescamento (artt. 56-609-undecies del codice penale).</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 7 Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 6.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e all'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6.</p>	<p>1. Le condotte descritte al paragrafo 1 sono già punibili ai sensi delle norme sul concorso di persone nel reato (art. 110 del codice penale)</p> <p>2. Le condotte descritte al paragrafo 1 sono già punibili ai sensi delle norme sul delitto tentato (art. 56 del codice penale)</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 Atti sessuali consensuali</p> <p>1. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 3, paragrafi 2 e 4, si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, vicini per età, grado di sviluppo e maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi.</p> <p>2. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri</p>	<p>1. In base all'art. 609-quater, comma 3, del codice penale "Non è punibile il minorenni che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenni che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni."</p> <p>2. Le situazioni contemplate dal paragrafo 2 rientrano in parte</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>



<p>decidere se l'articolo 4, paragrafo 4, si applichi agli spettacoli pornografici che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, vicini per età, grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo pornografico.</p> <p>3. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 5, paragrafi 2 e 6, si applichi alla produzione, all'acquisto o al possesso di materiale pedopornografico in cui sono coinvolti minori che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso di tali minori e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché l'atto non implichi alcun abuso.</p>	<p>nell'art. 600-ter del codice penale ed in parte nell'art. 600-bis del codice penale, sicché può ritenersi che il legislatore italiano abbia compiuto, senza alcuna distinzione tra le situazioni indicate al paragrafo 3, le proprie scelte di penalizzazione.</p> <p>3. L'art. 600-quater del codice penale non distingue tra le ipotesi di detenzione di materiale pedopornografico, sicché può ritenersi che il legislatore italiano abbia compiuto, senza alcuna distinzione tra le situazioni indicate al paragrafo 3, le proprie scelte di penalizzazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Circostanze aggravanti</p> <p>Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli da 3 a 7:</p> <p>a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in</p>	<p>a) Le aggravanti in questione possono ritenersi già contemplate</p>	<p>La disciplina di diritto interno presenta una tendenziale conformità rispetto alle disposizioni del presente articolo della direttiva. Nondimeno, alcune circostanze non trovano rispondenza nella disciplina codicistica, sicché se ne propone l'inserimento: ci si</p>



<p>situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;</p> <p>b) il reato è stato commesso da un familiare del minore, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona che ha abusato della sua riconosciuta posizione di fiducia o di autorità;</p> <p>c) il reato è stato commesso da più persone riunite;</p> <p>d) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata;</p> <p>e) l'autore del reato è stato già condannato per reati della stessa indole;</p> <p>f) l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del minore; oppure</p> <p>g) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave.</p>	<p>dagli artt. 602-ter, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies del codice penale, ai quali si rinvia.</p> <p>b) Le aggravanti di cui al paragrafo 2 possono ritenersi già contemplate dagli artt. 602-ter, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies del codice penale</p> <p>c) L'aggravante in questione è in realtà elemento strutturale dell'ipotesi contemplata dall'art. 609-octies del codice penale</p> <p>d) manca una norma corrispondente, che pertanto deve essere introdotta.</p> <p>e) Devono ritenersi sufficienti le norme in materia di recidiva specifica (art. 99, comma 2, n. 1, del codice penale)</p> <p>f) L'ipotesi in esame, configurano una esposizione a pericolo della vittima, sembra richiamare, in realtà un'ipotesi di omicidio tentato, contemplata dall'art. 56-575 del codice penale</p> <p>g) manca una norma corrispondente, che pertanto deve essere introdotta.</p>	<p>riferisce in particolare a quelle di cui alle lettere d), g) nonché a quella di cui alla lettera e) in relazione alle fattispecie di cui agli articoli da 4 a 7 (atteso che con riferimento al delitto di violenza sessuale è già prevista l'ipotesi di cui all'art. 609-octies del codice penale).</p>
--	---	--



<p align="center">Articolo 10 Misure interdittive derivanti dalle condanne</p>		
<p>Misure interdittive derivanti dalle condanne</p> <p>1. Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, abbiano il diritto di chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, iscritte nel casellario giudiziario, o dell'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.</p> <p>3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che</p>	<p>1. Le esigenze di tutela poste dal paragrafo 1 sono già soddisfatte dalle norme contenute agli artt. 600-septies.2 (Confisca), 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali) del codice penale</p> <p>2. Non vi sono norme corrispondenti, che pertanto devono essere introdotte (v. a lato).</p> <p>3. L'attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario è attualmente in corso.</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p> <p>Viene prevista, al comma 4, una nuova disposizione, all'art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n° 313 (Testo unico sul casellario giudiziario), che stabilisce l'obbligo, per il futuro datore di lavoro, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziario della persona che intenda assumere, al fine di verificare se abbia commesso taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.</p> <p>Con riferimento al comma 3 non sono previsti interventi normativi di recepimento, considerato che è attualmente in corso l'attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario</p>



<p>comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali siano trasmesse in conformità delle procedure previste dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario quando la richiesta è rivolta ai sensi dell'articolo 6 della richiamata decisione quadro con il consenso dell'interessato.</p>		<p>giudiziario.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 Sequestro e confisca</p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5.</p>	<p>Secondo quanto stabilito dall'art. 600-septies del codice penale "Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che</p>	<p>Non sono necessari interventi normativi di recepimento</p>



	<p>costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter".</p>	
<p align="center">Articolo 12 Responsabilità delle persone giuridiche</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su:</p> <p>a) il potere di rappresentanza di detta persona giuridica;</p> <p>b) il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure</p> <p>c) l'autorità sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.</p> <p>3. La responsabilità delle</p>	<p>L'art. 25-quinquies del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 già prevede la responsabilità amministrativa degli enti, con l'eccezione del delitto di cui all'articolo 609-undecies del codice penale, in relazione al quale si impone, dunque, una estensione del catalogo dei reati per cui essa è contemplata.</p>	<p>Non si ritengono necessari interventi normativi di recepimento in quanto la natura dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della presente direttiva non appaiono compatibili con una realizzazione degli stessi "a vantaggio dell'ente", fatta eccezione per l'estensione dei reati cui essa è applicabile al delitto di cui all'articolo 609-undecies del codice penale.</p>



<p>persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli da 3 a 7, che abbiano istigato qualcuno a commetterli o che vi abbiano concorso.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;">Sanzioni applicabili alle persone giuridiche</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; b) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale; c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato. <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, sia punita con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.</p>	<p>L'art. 25-quinquies del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 già prevede la responsabilità amministrativa degli enti, con l'eccezione del delitto di cui all'articolo 609-undecies del codice penale, in relazione al quale si impone, dunque, una estensione del catalogo dei reati per cui essa è contemplata.</p>	<p>Si veda il commento all'articolo precedente.</p>



<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;">Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime</p> <p>Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, adottano le misure necessarie per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire, né imporre sanzioni penali, alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta degli atti di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5 e 6, nonché all'articolo 5, paragrafo 6.</p>	<p>Le disposizioni del codice penale in materia di caso fortuito e forza maggiore (artt. 45, 46 del codice penale) e di stato di necessità (54, comma 3, del codice penale) consentono di ritenere soddisfatte le esigenze poste dall'articolo in questione.</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;">Indagini e azione penale</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 non siano subordinate alla querela o alla denuncia formulate dalla vittima o dal suo rappresentante e che il procedimento penale possa continuare anche se tale persona ritratta le proprie dichiarazioni.</p>	<p>1. L'art. 609-septies, del codice penale prevede che si proceda d'ufficio:</p> <p>1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;</p> <p>2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;</p> <p>3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;</p> <p>4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve</p>	<p>Con riferimento al paragrafo n. 1, la nostra normativa è conforme alle disposizioni del comma 1 del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>



<p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, nonché i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2, lettera c), punti i) e ii), possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.</p> <p>3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.</p> <p>4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, in particolare esaminando materiale pedopornografico, quali foto e registrazioni audiovisive diffuse o</p>	<p>procedere d'ufficio;</p> <p>5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.</p> <p>2. La disciplina della prescrizione contenuta agli artt. 157 e ss. del codice penale è in grado di soddisfare le esigenze poste dal paragrafo n. 2.</p> <p>3. Le esigenze di efficacia dell'azione investigative poste dai paragrafi 3 e 4 sono adeguatamente soddisfatte dall'attuale disciplina in materia di intercettazioni di cui all'art. 266 del codice di procedura penale, con l'unica eccezione rappresentata dal delitto di cui all'articolo 609-undecies (Adescamento di minorenni), rispetto alla quale si propone l'estensione della predetta disciplina.</p>	<p>Per quanto invece riguarda il paragrafo 2, la nostra normativa è conforme alle disposizioni del comma 2 del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento. Il lunghissimo tempo di prescrizione previsto per tali reati, infatti, è idoneo a consentire l'intervento repressivo anche dopo il raggiungimento della maggiore età.</p> <p>Le norme del processo penale in materia di indagini ed in particolare di intercettazioni telefoniche sono applicabili a tutti i reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva, con l'esclusione del delitto di cui all'articolo 609-undecies (Adescamento di minorenni), rispetto alla quale si propone l'estensione della disciplina delle intercettazioni telefoniche e telematiche dettata dall'articolo 266 del codice di procedura penale.</p> <p>Si veda il commento al paragrafo precedente.</p>
--	--	--



<p>rese accessibili a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;">Segnalazione di sospetto abuso o sfruttamento sessuale</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori aventi il compito principale di lavorare a contatto con i minori segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 7, o in buona fede sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti.</p>	<p>1. L'art. 331 del codice di procedura penale consente agli operatori che ritengano di ravvisare degli indizi di abuso a danno di minori di segnalare la circostanza all'autorità giudiziaria.</p>	<p>Con riferimento al comma 1 la nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p> <p>Non sono necessari interventi normativi di recepimento del comma 2.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">Giurisdizione e coordinamento dell'azione penale</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 nei seguenti casi:</p> <p>a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio; oppure</p> <p>b) l'autore del reato è un loro cittadino.</p>	<p>1. Le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 9 del codice penale consentono alla giurisdizione penale italiana di "coprire" i fatti contemplati dal paragrafo 1.</p>	<p>La nostra normativa (artt. 6, 7 e 9 del codice penale) è conforme alle disposizioni del comma 1 del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>



<p>2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi al di fuori del suo territorio, tra l'altro nei casi seguenti:</p> <p>a) il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio;</p> <p>b) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio; oppure</p> <p>c) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio.</p>	<p>2. L'art. 10 del codice penale stabilisce che lo straniero, che commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.</p> <p>Se il delitto è commesso a danno di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si trovi nel territorio dello Stato; 2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3. l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. 	<p>La nostra normativa ha scelto, conformemente nell'esercizio della discrezionalità concessa al legislatore interno dalle disposizioni del comma 2 del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p> <p>La nostra normativa in materia di <i>locus commissi delicti</i> (art. 6 del codice penale) è conforme alle disposizioni del comma 3 del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>
<p>3. Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato contemplato dagli articoli 5 e 6 c, nella misura in cui sia pertinente, dagli articoli 3 e 7, sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che la tecnologia in questione sia basata o meno su tale territorio.</p>	<p>3. Secondo l'art. 6 del codice penale chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.</p> <p>Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni del comma 4 del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p> <p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni del comma 5 del presente articolo</p>



<p>4. Per le azioni penali relative ai reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 4, 5 e 6, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e all'articolo 5, paragrafo 6, commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.</p>	<p>4. A mente dell'art. 9 del codice penale, il cittadino, che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.</p> <p>Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.</p>	<p>della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>
<p>5. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.</p>	<p>5. A mente dell'art. 609-septies, del codice penale Si procede tuttavia d'ufficio:</p> <p>1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;</p> <p>2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;</p> <p>3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;</p> <p>4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;</p>	



	<p>5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.</p>	
<p>Articolo 18 Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni</p> <p>1. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 19 e 20, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la vittima riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che possa essere stata vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli 19 e 20.</p>	<p>A mente dell'art. 609-decies del codice penale (Comunicazione dal tribunale per i minorenni), quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.</p> <p>Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>



	<p>supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.</p> <p>In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. E di tali servizi si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.</p>	
<p>Articolo 19 Assistenza e sostegno alle vittime</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI e dalla presente direttiva. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'assistenza e il sostegno alla vittima minorenne non siano subordinati alla sua volontà di cooperare nel quadro delle indagini, dell'azione penale o del processo.</p> <p>3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime</p>		<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni del presente articolo della direttiva. La presenza di un ampio catalogo di pene accessorie nei confronti dei prossimi congiunti che abbiano commesso il reato in un contesto familiare pare soddisfare adeguatamente le esigenze poste dal paragrafo 1. E sicuramente le misure di assistenza e sostegno della vittima non sono connesse al suo atteggiamento collaborativo o meno nel corso del processo. Pertanto non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>



<p>minorenni nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minorenni, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.</p> <p>4. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI.</p> <p>5. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia della vittima minorenni nell'esercizio dei diritti ai sensi della presente direttiva allorché la famiglia si trovi nel territorio di uno degli Stati membri. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia della vittima minorenni l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p style="text-align: center;">Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenni qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il</p>	<p>1. L'art. 90 del codice di procedura penale stabilisce che la persona offesa minore esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale. Ne consegue che nell'ipotesi prevista dall'art. 121 del codice penale (Diritto di querela esercitato da un curatore speciale) se chi esercita la</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p> <p>Ciò vale innanzitutto con riferimento all'esercizio delle facoltà processuali che in caso di conflitto di interessi, tra il titolare della potestà genitoriale ed il minore, conseguente alla commissione del reato,</p>



<p>minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni accedano senza ritardo alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza e l'assistenza legale sono gratuite quando la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti.</p> <p>3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'audizione della vittima minorenni abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti; b) l'audizione della vittima minorenni si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati a tale scopo; c) la vittima minorenni sia ascoltata da o mediante operatori formati a tale scopo; d) ove possibile e opportuno, la vittima minorenni sia ascoltata sempre dalle stesse persone; e) le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai 	<p>rappresentanza del minore si trovi con questi in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.</p> <p>2. L'esigenza di assicurare adeguata assistenza legale ai minori vittime di reati sessuali è garantita dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 115/2002 in materia di patrocinio a spese dello Stato. Il decreto legge 20 febbraio 2009 n. 11, ha infatti previsto l'ammissione al patrocinio per la costituzione di parte civile delle vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo, le quali vi hanno senza dover autocertificare il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa generale.</p> <p>3. Le esigenze poste dal paragrafo 3 sono adeguatamente soddisfatte dagli artt. 190-bis, 350, 398 e 498 del codice di procedura penale, i quali prevedono lo svolgimento dell'audizione della vittima da parte di personale qualificato della polizia giudiziaria e con modalità protette (ad es. con uso di vetro specchio ed impianto citofonico), con la possibilità di anticipazione dell'assunzione della prova già dalla fase delle indagini preliminari (c.d. incidente probatorio) e con eccezioni significative alla regola per cui la prova deve, dopo l'incidente probatorio, essere comunque assunta davanti al giudice del dibattimento.</p>	<p>verranno esercitate da un curatore speciale nominato dal giudice.</p> <p>Ma anche con riguardo all'accesso all'assistenza legale, attraverso la previsione di una disciplina speciale. Sono poi previste delle norme in materia di incidente probatorio e di audizione del minore con modalità protette che soddisfano la necessità di una particolare tutela nel momento processuale al fine di evitare i fenomeni di vittimizzazione secondaria che possono essere indotti dallo stesso processo penale.</p> <p>Infine, la presenza di adeguati strumenti normativi in materia di documentazione audiovisiva dell'esame dei minori, di celebrazione a porte chiuse del dibattimento, di divieto di pubblicazione di atti processuali concernenti soggetti minori consentono di affermare che con riferimento all'articolo in esame non sia necessaria alcuna implementazione da parte della normativa interna.</p>
---	---	---



<p>fini delle relative indagini o del procedimento penali;</p> <p>f) la vittima minorenni sia accompagnata dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona.</p> <p>4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, tutte le audizioni della vittima minorenni ovvero, laddove opportuno, del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.</p> <p>5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, possa essere disposto che:</p> <p>a) l'udienza si svolga a porte chiuse;</p> <p>b) la vittima minorenni sia ascoltata in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.</p> <p>6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell'interesse della vittima minorenni e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l'identità e l'immagine delle</p>	<p>4. Il comma 5-bis dell'art. 398 e il comma 4-bis dell'art. 498 del codice di procedura penale prevedono che le dichiarazioni testimoniali dei minori vittime di reati debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva</p> <p>5. Le esigenze di cui al paragrafo 5 sono soddisfatte dalle previsioni contenute agli artt. 472, comma 3-bis (secondo cui il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge sempre a porte chiuse anche la parte offesa è minorenni) e 498 del codice di procedura penale, secondo cui di audizione di un minore può essere disposta mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico con modalità protette.</p> <p>6. L'art. 114, comma 6, del codice di procedura penale stabilisce che "è vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni. persone</p>	
--	--	--



<p>vittime minorenni e impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l'identificazione.</p>	<p>offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione".</p>	
<p>Articolo 21 Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori</p> <p>Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire o vietare:</p> <p>a) la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6; e</p> <p>b) l'organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 5.</p>	<p>L'articolo 600-ter (pornografia minorile) punisce il fatto di colui il quale con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o, appunto, pubblicizza materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.</p> <p>L'articolo 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937 il fatto di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>
<p>Articolo 22 Programmi o misure di intervento di natura preventiva.</p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 7 possa accedere,</p>		<p>Il nostro ordinamento consente ai soggetti che ritengano necessario sottoporsi ad un programma terapeutico o ad interventi di carattere riabilitativo di intraprendere tali percorsi. La normativa interna è dunque conforme alle disposizioni del presente</p>



<p>ove opportuno, a programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati.</p>		<p>articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi di recepimento.</p>
<p>Articolo 23 Prevenzione</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale di minori.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.</p> <p>3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.</p>		
<p>Articolo 24 Programmi o misure di intervento su base volontaria durante o dopo il procedimento penale</p> <p>1. Fatti salvi i programmi o le</p>		<p>Il nostro ordinamento consente</p>



misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano predisposti programmi o misure di intervento efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali a danno di minori. Tali programmi o misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, all'interno e all'esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.

2. I programmi o le misure di intervento di cui al paragrafo 1 soddisfano le specifiche esigenze di sviluppo dei minori autori di reati sessuali.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le seguenti persone possano avere accesso ai programmi o alle misure di intervento di cui al paragrafo 1:

a) le persone soggette a un procedimento penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, a condizione che non pregiudichino né neghino i diritti della difesa o i requisiti di un processo equo e imparziale, e in particolare nel pieno rispetto del principio della presunzione d'innocenza; e

b) le persone condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 7.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 siano sottoposte a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, allo scopo di identificare

ai soggetti che abbiano la necessità di sottoporsi ad un programma terapeutico oppure ad interventi di carattere riabilitativo di intraprendere tali percorsi in qualunque fase processuale. La normativa interna è dunque conforme alle disposizioni del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi di recepimento.

Nondimeno appare necessario prevedere una norma che sancisca l'inutilizzabilità delle dichiarazioni eventualmente rese dall'indagato o dall'imputato nel corso di tali programmi, onde evitare il rischio che eventuali affermazioni di contenuto autoaccusatorio possano integrare il compendio istruttorio, con pregiudizio dei fondamentali diritti di difesa.



<p>programmi o misure di intervento appropriati.</p> <p>5. Gli Stati membri adottano le <i>misure necessarie</i> per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 alle quali siano stati proposti programmi o misure d'intervento <i>ai sensi del paragrafo 4</i>:</p> <p>a) siano pienamente informate delle motivazioni della proposta;</p> <p>b) acconsentano a partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;</p> <p>c) possano rifiutare e, nel caso di persone condannate, siano informate delle possibili conseguenze di un tale rifiuto.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p style="text-align: center;">Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine <i>web</i> che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di tali pagine ospitate al di fuori del loro territorio.</p> <p>2. Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso alle pagine <i>web</i> che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono</p>	<p>Ai sensi dell'art. 321 del codice di procedura penale è possibile addivenire al sequestro preventivo di un sito <i>web</i>, utilizzato per veicolare materiale pedopornografico, attraverso il conseguente oscuramento dello stesso.</p> <p>Le modalità con cui esso comunemente avviene si caratterizzano per il ricorso a forme di avviso pubblico.</p> <p>In ogni caso sono ampiamente assicurate, dagli articoli 324 e 325 del codice di procedura penale,</p>	<p>La nostra normativa codicistica (art. 321 del codice di procedura penale) è conforme alle disposizioni del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>



<p>fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.</p>	<p>forme di impugnazione rispetto alla decisione giurisdizionale.</p>	
<p>Articolo 26 Sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI</p> <p>1. La decisione quadro 2004/68/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.</p> <p>2. In relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2004/68/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.</p>		
<p>Articolo 27 Recepimento</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 dicembre 2013.</p> <p>2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p> <p>3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto</p>		<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni del presente articolo della direttiva, per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>



<p>della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.</p>		
<p>Articolo 28 Relazione</p> <p>1. Entro il 18 dicembre 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.</p> <p>2. Entro il 18 dicembre 2015, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 25.</p>		
<p>Articolo 29 Entrata in vigore</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>		
<p>Articolo 30 Destinatari</p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.</p>		





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO

Schema di ddl recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/93UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

NOTA TECNICA

Sono state esaminate le disposizioni contenute nel provvedimento attuativo della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

Al riguardo, si evidenzia che le previsioni introdotte riguardano, nel dettaglio, la disciplina delle circostanze aggravanti, alcune delle quali erano state originariamente previste soltanto in alcune fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 609-bis e quater (violenza sessuale ed atti sessuali ai danni di minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1. (pornografia virtuale) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale.

Vengono, inoltre, introdotte ulteriori circostanze aggravanti di cui all'articolo 609-ter del codice penale, aggiungendo le ipotesi di "reato commesso da persona che fa parte di una associazione a delinquere e al fine di agevolare l'attività", nonché "se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave".

Da un esame analitico delle nuove disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico di questa amministrazione.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO

Giova, infatti segnalare, che l'inserimento del reato previsto dall'articolo 609-undecies del codice penale (adescamento dei minori) tra quelli per i quali è consentito l'utilizzo di strumenti di intercettazione telefonica o telematica, avrà un impatto di modesta entità sull'ordinaria attività investigativa, con la conseguente possibilità di fronteggiare i relativi adempimenti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti sul Capitolo 1363 del bilancio di questa amministrazione "Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni", il cui stanziamento per il triennio 2013- 2015 è pari ad euro **189.801.120**.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 2 DIC. 2013



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia.

Titolo: SDLGS attuativo della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: dott. Carlo Renoldi (06.68852663), magistrato dell'ufficio legislativo del Ministero Giustizia.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 detta una pluralità di disposizioni in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Esse si inseriscono in un contesto normativo di diritto interno caratterizzato dalla presenza di un articolato complesso di disposizioni sostanziali e processuali cosengente a ripetuti interventi legislativi, l'ultimo dei quali realizzato con la legge 1 ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).

Conseguentemente l'intervento di adeguamento, che l'art. 27, comma 1, della Direttiva stabilisce debba essere effettuato entro il 18 dicembre 2013, appare complessivamente circoscritto, essendo il medesimo limitato all'introduzione di alcune circostanze aggravanti, all'estensione dello strumento delle intercettazioni telefoniche e telematiche al delitto di adescamento di minori, al riconoscimento della facoltà di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale ai datori di lavoro che intendano assumere persone che per ragione dell'incarico debbano avere contatti con soggetti minori d'età onde verificare se siano stati condannati per reati di abuso nei confronti di minori o siano destinatarie di misure interdittive.

Nel dettaglio, le disposizioni dettate dall'articolo 9 della direttiva necessitano di una implementazione con riferimento agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, 609-quinquies del codice penale, in relazione ai quali deve essere prevista l'introduzione delle seguenti circostanze aggravanti: a) commissione del reato da parte di più persone riunite; b) commissione del reato da parte di una persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; c) commissione del reato con violenze gravi ovvero causazione in capo al minore, come conseguenza della reiterazione delle condotte di reato, un pregiudizio grave. Viceversa, con riferimento al delitto di atti sessuali, l'articolo 609-ter del codice penale, è stato integrato unicamente con le circostanze di cui alle lettere b) e c), rispettivamente inserite ai commi 5-quinquies e 5-sexies, atteso che con riferimento alla lettera a) il nostro codice penale prevede già l'articolo 609-octies, che punisce la violenza sessuale di gruppo.

Inoltre, considerato che le attività investigative sottocopertura hanno consentito di mettere in luce l'utilizzo di "darknet", ovvero di reti di scambio del "deep web" in cui sistemi di

anonimizzazione impediscono il tracciamento dei dati di accesso telematico degli internauti, compromettendo seriamente l'acquisizione delle prove delle condotte criminose, si è ritenuto opportuno introdurre due previsioni, al comma 2 dell'articolo 600-*sexies* ed all'articolo 609-*duodecies*, che prevedono l'aumento, in misura non eccedente i due terzi, delle pene previste per i reati di cui agli artt. 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Inoltre, in attuazione dell'articolo 10 comma 2 della direttiva, dopo l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico sul casellario giudiziale) è stato aggiunto l'articolo 25-*bis*, che prevede che il certificato penale del casellario giudiziale debba essere richiesto anche dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività organizzate, professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqüies*, 609-*undecies* del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Sul versante della responsabilità amministrativa degli enti, a fronte di una disciplina idonea a garantire adeguati livelli di tutela si è ritenuto opportuno estendere anche al delitto di cui all'articolo 609-*undecies* del codice penale (adescamento di minori) il catalogo dei reati in relazione ai quali è possibile configurare la responsabilità dell'ente a vantaggio del quale l'illecito può essere commesso.

In materia di strumenti di indagine, poi, in conformità dell'articolo 15, comma 3 della direttiva è stato integrato il catalogo dei delitti per i quali l'articolo 266 del codice di procedura penale consente il ricorso delle intercettazioni telefoniche e telematiche, attraverso l'introduzione al comma 1, lettera f-*bis*), del riferimento al delitto di cui all'articolo 609-*undecies*, sicché tali strumenti investigativi potranno essere utilizzati anche con riferimento al delitto di adescamento di minorenni, che spesso viene commesso proprio con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

Infine, nel prevedere la possibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 24 della direttiva, che gli indagati o imputati si sottopongano, fin dalla fase delle indagini preliminari, a programmi finalizzati a ridurre il rischio di reati sessuali a danno di minori, è stato necessario inserire, dopo il comma 1 dell'articolo 62 del codice di procedura penale, un secondo comma che sancisce il divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso di tali programmi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale nel quale si inserisce l'attuazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, realizzata attraverso lo strumento del decreto legislativo ex articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituito dal Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 recante Approvazione del testo definitivo del codice penale, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante Approvazione del codice di procedura penale, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo unico sul casellario giudiziale oltre che dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea, ed in particolare, l'Allegato B.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento in esame integra la disciplina sostanziale e processuale penale vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento in esame non incide su alcuna delle competenze delle Regioni o degli enti locali stabilite dall'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi richiamati perché incide su materie di esclusiva competenza statale (materia penale e processuale penale, art. 25, comma 2, Cost.).

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento non comporta rilegificazione ed inoltre, trattandosi di norme penali, sostanziali e processuali, esso non può essere attuato mediante delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge che vertono sulla materia interessata dal presente provvedimento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell'intervento non sono pendenti giudizi di costituzionalità.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento regolatorio proposto non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell'intervento non vi sono, allo stato, procedure di infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento è pienamente compatibile con i principi comunitari in materia di tutela dei minori vittime di reati a sfondo sessuale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano, allo stato, giudizi pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee aventi analogo oggetto dell'intervento normativo in esame.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da osservare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non sono stati effettuati, in quanto poco utili ai fini del presente intervento normativo, analisi sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni utilizzate sono coerenti con la terminologia del codice penale e processuale penale e della legislazione vigente in materia.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono corretti e hanno tenuto conto delle modifiche intervenute in materia.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti derivanti dall'applicazione delle norme contenute nel regolamento.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni dell'intervento normativo aventi effetto retroattivo né che determinino reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

Non sono altresì presenti disposizioni di interpretazione autentica o comunque derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono altre deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Trattandosi di intervento normativo che introduce nuove fattispecie circostanziali o estende il ricorso a strumenti investigativi o processuali a fenomeni in precedenza esclusi non si dispone, allo stato, di alcuna elaborazione statistica, che sarà possibile effettuare, dopo l'intervento stesso, anche ai fini della valutazione sull'impatto della regolazione.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante l'attuazione della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

Referente: **UL Giustizia** - dott. Carlo Renoldi (06.68852663), magistrato dell'ufficio legislativo del Ministero Giustizia

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

L'esigenza di una normativa uniforme in grado di contrastare i fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori ha reso necessaria l'emanazione della Direttiva e, di riflesso, l'adozione del presente provvedimento attuativo, che consente di integrare una legislazione interna comunque assai articolata.

Nel dettaglio, le disposizioni dettate dall'articolo 9 della direttiva necessitano di una implementazione con riferimento agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, 609-quinquies del codice penale, in relazione ai quali deve essere prevista l'introduzione delle seguenti circostanze aggravanti: a) commissione del reato da parte di più persone riunite; b) commissione del reato da parte di una persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; c) commissione del reato con violenze gravi ovvero causazione in capo al minore, come conseguenza della reiterazione delle condotte di reato, un pregiudizio grave. Viceversa, con riferimento al delitto di atti sessuali, l'articolo 609-ter del codice penale, è stato integrato unicamente con le circostanze di cui alle lettere b) e c), rispettivamente inserite ai commi 5-quinquies e 5-sexies, atteso che con riferimento alla lettera a) il nostro codice penale prevede già l'articolo 609-octies, che punisce la violenza sessuale di gruppo.

Considerato poi che le attività investigative sottocopertura hanno consentito di mettere in luce l'utilizzo di "darknet", ovvero di reti di scambio del "deep web" in cui sistemi di anonimizzazione impediscono il tracciamento dei dati di accesso telematico degli internauti, compromettendo seriamente l'acquisizione delle prove delle condotte criminose, si è ritenuto opportuno introdurre due previsioni, al comma 2 dell'articolo 600-sexies ed all'articolo 609-duodecies, che prevedono l'aumento, in misura non eccedente i due terzi, delle pene previste per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Inoltre, in attuazione dell'articolo 10 comma 2 della direttiva, dopo l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n° 313 (Testo unico sul casellario giudiziale) è stato aggiunto l'articolo 25-bis, che prevede che il certificato penale del casellario giudiziale debba essere richiesto anche dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività organizzate, professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e regolari con

minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Sul versante della responsabilità amministrativa degli enti, a fronte di una disciplina idonea a garantire adeguati livelli di tutela si è ritenuto opportuno estendere anche al delitto di cui all'articolo 609-undecies del codice penale (adescamento di minori) il catalogo dei reati in relazione ai quali è possibile configurare la responsabilità dell'ente a vantaggio del quale l'illecito può essere commesso.

In materia di strumenti di indagine, poi, in conformità dell'articolo 15, comma 3 della direttiva è stato integrato il catalogo dei delitti per i quali l'articolo 266 del codice di procedura penale consente il ricorso delle intercettazioni telefoniche e telematiche, attraverso l'introduzione al comma 1, lettera f-bis), del riferimento al delitto di cui all'articolo 609-undecies, sicché tali strumenti investigativi potranno essere utilizzati anche con riferimento al delitto di adescamento di minorenni, che spesso viene commesso proprio con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

Infine, nel prevedere la possibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 24 della direttiva, che gli indagati o imputati si sottopongano, fin dalla fase delle indagini preliminari, a programmi finalizzati a ridurre il rischio di reati sessuali a danno di minori, è stato necessario inserire, dopo il comma 1 dell'articolo 62 del codice di procedura penale, un secondo comma che sancisce il divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso di tali programmi.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

L'intervento ha come obiettivo il rafforzamento dell'efficacia sanzionatoria delle fattispecie incriminatrici esistenti attraverso la previsione di ulteriori circostanze aggravanti, il consolidamento degli strumenti di indagine informatica e telematica rispetto a ipotesi di reato (come l'adescamento di minori) per i quali essi non erano in precedenza utilizzabili, il potenziamento degli strumenti di controllo sociale attraverso l'accesso del datore di lavoro ad informazioni nei confronti del soggetto che possa essere assunto in occupazioni che implicino il contatto con persone minorenni, la possibilità di inserimento di indagati ed imputati in programma di recupero per gli autori di reati sessuali, la quale deve essere armonizzata con un intervento con sulle regole processuali in materia di utilizzazione della prova.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Gli indicatori che consentiranno la verifica del grado di raggiungimento dell'obiettivo sopra descritto sono rappresentati dai dati statistici relativi ai procedimenti in materia di reati di sfruttamento sessuale nei confronti dei minori, che potranno essere acquisiti, nel periodo in valutazione, dalla Direzione Generale di Statistica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia e comparati con quelli eventualmente esistenti.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I principali destinatari degli effetti dell'intervento regolatorio sono gli uffici giudiziari e le forze dell'ordine con funzioni di polizia giudiziaria, nonché persone fisiche ed enti privati che possano eventualmente essere incorsi nelle violazioni della disciplina penale ed amministrativa di nuovo conio.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Non vi sono state consultazioni in quanto le disposizioni della Direttiva rispetto alle quali si è ritenuto necessario procedere all'implementazione con lo schema di decreto legislativo, hanno potuto essere oggetto di valutazione e studio con il materiale a disposizione di questo Ministero.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

In caso di non intervento sui vari ambiti oggetto della Direttiva si depotenzierebbe l'intervento repressivo rispetto a fenomeni assai gravi dal punto di vista socio-criminologico, che l'impossibilità di ricorrere all'attivazione dei meccanismi di regolazione spontanea della società civile ha reso necessario.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Le norme contenute nella Direttiva non consentono di valutare opzioni alternative, trattandosi di disposizioni di contenuto prescrittivo che contengono obblighi di penalizzazione o che comunque contemplano l'introduzione di misure di tutela indicate analiticamente; ciò che appunto non permette di ipotizzare soluzioni differenti dal punto di vista regolatorio. Con la nuova disciplina non si introducono livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva europea.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Ai fini dell'adozione del provvedimento in esame non si ravvisano particolari svantaggi o specifici elementi di criticità. Quanto ai vantaggi, essi consistono nel rafforzamento degli strumenti di repressione penale dei fenomeni di abuso sessuale ai danni dei minori, attraverso una penalizzazione di comportamenti che altrimenti sfuggirebbero alle maglie della normativa penale, con un verosimile, auspicato decremento degli stessi riconducibile alle azioni di più severo contrasto. In questo modo, attraverso la maggiore tutela di soggetti vulnerabili, dovrebbero favorirsi delle dinamiche di corretto svolgimento sociale delle relazioni interpersonali.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento del sistema imprenditoriale del Paese.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sono previsti obblighi informativi specifici per i destinatari diretti e indiretti.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non esistono fattori che possano limitare la regolare applicazione dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Trattandosi soprattutto di misure che riguardano la repressione penale dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale, il soggetto attivo dell'intervento regolatorio è soprattutto il Ministero della giustizia.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. Pertanto, il controllo ed il monitoraggio verrà effettuato con i mezzi ed il personale a disposizione del Ministero della giustizia nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Il provvedimento non prevede misure specifiche per la revisione e l'adeguamento periodico degli effetti derivanti dall'attuazione del regolamento.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cadenza biennale a cura del Ministero della giustizia verrà predisposta la prescritta V.I.R., che

dovrà verificare i dati statistici a disposizione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria relativi ai procedimenti coinvolgenti le nuove disposizioni introdotte. Gli aspetti prioritari da monitorare attengono all'impatto delle nuove circostanze aggravanti, delle nuove disposizioni in materia di accesso al casellario giudiziale, della estensione del catalogo dei reati in relazione ai quali è possibile configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, della estensione dei reati per i quali è consentito il ricorso alle intercettazioni telefoniche e telematiche.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

<i>SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i>
--

L'intervento interessa le norme del codice penale e di procedura penale in materia di reati a sfondo sessuale commessi nei confronti dei minori, nonché le norme in materia di rilascio del certificato penale del casellario giudiziale e di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso di un programma finalizzato a ridurre il rischio di reati sessuali a danno di minori. Esso appare in linea con gli standard minimi di tutela stabiliti dalla disciplina comunitaria e, dunque, non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 recante Approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante Approvazione del codice di procedura penale ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo unico sul casellario giudiziale;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea, ed in particolare, l'Allegato B ;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Articolo I

(Modifiche al Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la "Approvazione del testo definitivo del Codice penale")

1. All'art. 600-*quater*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"3. La pena è aumentata nel caso in cui il contenuto pedopornografico di informazioni o dati sia stato occultato mediante l'utilizzo di appositi strumenti tecnologici o programmi informatici".



2. All'articolo 602-ter del codice penale, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:

“Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche”.

3. All'articolo 609-ter del codice penale, al primo comma, dopo il numero 5-quater sono aggiunti i seguenti:

5-quinquies “se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività”;

5-sexies “se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave”.

4. All'articolo 609-quinquies del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

“La pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

5. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale è aggiunto il seguente articolo:

Art. 609-duodecies. *Circostanze aggravanti.*

“Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.”

Articolo 2

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n° 313)



1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n° 313 (Testo unico sul casellario giudiziale), dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente articolo:

“25-bis. Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro.

Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 va richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività organizzate, professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.

Articolo 3

(Modifiche al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”)

1. Al comma 1, lettera c) dell'art. 25-quinquies del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), dopo le parole “600-quater.1,” sono inserite le seguenti parole “nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies”.

Articolo 4

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 recante la “Approvazione del codice di procedura penale”)

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole “del medesimo codice”, è aggiunto il seguente periodo:

“, nonché dall'articolo 609-undecies”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

“2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori”.

Art. 5

(Copertura finanziaria)



1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

